

# Il nuovo credito di imposta Transizione 5.0

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici

## Riferimenti normativi

Articolo 38 - Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19  
Decreto interministeriale del 24 luglio 2024  
Decreto direttoriale 6 agosto 2024  
Circolare operativa 16 agosto 2024, n. 25877

L'articolo 38 del Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante “*Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR*”, ha istituito il nuovo Piano Transizione 5.0, introducendo un credito d’imposta per le imprese che effettuano nuovi investimenti, in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegue una riduzione dei consumi energetici.

## Chi sono i soggetti beneficiari dell’agevolazione

L’agevolazione è riconosciuta a tutte le imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente:

- dalla forma giuridica,
- dal settore economico di appartenenza,
- dalla dimensione
- e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Sono escluse dal beneficio:

- a) Le imprese che non rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e inadempienti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
- b) Le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- c) Le imprese destinatarie di sanzioni interdittive;

## Periodo dell’agevolazione

Sono agevolabili i nuovi investimenti in strutture produttive nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici, se sostenuti negli **anni 2024 e 2025**.

Il totale delle risorse stanziato per il Piano Transizione 5.0 ammonta a **6,3 miliardi** di euro per il biennio 2024-2025.

## Quali sono i beni “innovativi” agevolabili

Sono agevolabili i progetti di innovazione aventi ad oggetto:

**Beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa** di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, tramite i quali è conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento.

Restano **esclusi** dal credito d’imposta 5.0:

- a) i veicoli di cui all’art. 164, comma 1, TUIR (*autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli, aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto*), ancorché utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa.
- b) i beni materiali strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- c) i fabbricati e costruzioni;

Le macchine agricole e quelle per movimento terra che possono usare carburante sono ammissibili al credito d'imposta "Transizione 5.0" solo se si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- l'utilizzo di combustibili fossili **deve essere temporaneo e tecnicamente inevitabile**;
- l'acquisto di tali beni deve essere funzionale al **passaggio da un veicolo con motore Stage I o precedente ad uno con motore Stage V** secondo i parametri definiti dai rispettivi regolamenti (Art. 5 lett a) punto 2)

### Altre spese agevolabili

Sono inoltre agevolabili ulteriori investimenti in beni materiali nuovi, prodotti in Europa, per **l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili** (compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta), nonché **le spese per la formazione del personale** per l'acquisizione di competenze nella transizione digitale ed energetica dei processi produttivi (nella misura del **10%** degli investimenti effettuati nei beni strumentali nel **limite massimo di 300 mila euro**), i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e auto consumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica.

È inoltre prevista una maggiorazione della base di calcolo per gli impianti che includono i pannelli a maggiore efficienza previsti alle lettere b) e c) comma 1 art. 12, DL 181/2023, ossia:

- 120% del costo per i moduli fotovoltaici con celle con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 %;
- 140% del costo per i moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem con un'efficienza di cella almeno pari al 24 %.

### Misura del beneficio

Il credito d'imposta in esame è riconosciuto nelle seguenti misure, differenziate per scaglioni di investimento e a seconda della riduzione dei consumi energetici conseguita tramite gli investimenti nei beni Industria 4.0.

IMPORTO DELL'INVESTIMENTO	Riduzione consumi energetici	Riduzione consumi energetici	Riduzione consumi energetici
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">struttura produttiva non inferiore al 3% oppure</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">struttura produttiva superiore al 6% oppure</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">processi interessati dall'investimento superiore al 10%</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">struttura produttiva superiore al 10% oppure</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">processi interessati dall'investimento superiore al 15%</div>
Fino a 2.500.000 di euro	<b>35%</b>	<b>40%</b>	<b>45%</b>
Oltre 2.500.000 e fino a 10.000.000 di euro	<b>15%</b>	<b>20%</b>	<b>25%</b>
Oltre 10.000.000 e fino a 50.000.000 di euro	<b>5%</b>	<b>10%</b>	<b>15%</b>

Limite massimo complessivo di spese agevolabili: **50 milioni di euro annui per ciascun soggetto beneficiario** il beneficio è aumentato di:

- un importo complessivamente non superiore a **10.000 euro**, per le spese sostenute dalle PMI per adempiere agli obblighi di **certificazione del risparmio energetico**;
- un importo non superiore a **5.000 euro**, per le spese sostenute dai soggetti beneficiari non obbligati per legge alla revisione legale dei conti, al fine di adempiere agli obblighi di **certificazione contabile**.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP.

## Procedura per l'accesso al credito d'imposta

### ● **IMPRESA-Prenotazione ex-ante del credito d'Imposta**

Per la prenotazione del credito d'Imposta le imprese inviano una Comunicazione Preventiva, corredata dalla Certificazione *ex-ante*, tramite la Piattaforma Informatica «Transizione 5.0» accessibile tramite SPID dall'Area Clienti del sito istituzionale del GSE.

### ● **GSE-Comunicazione credito d'imposta prenotato**

Il Gse, fatte le verifiche, anche sull'esistenza di risorse residue, entro cinque giorni comunica all'impresa

l'importo del credito d'imposta prenotato, anche a copertura parziale, ferma restando la successiva integrazione nel caso di nuova disponibilità di risorse.

### ● **IMPRESA-Comunicazione effettuazione degli ordini acconto "20%"**

Entro 30 giorni dalla conferma del credito prenotato (ricevuta di conferma) l'impresa trasmette una Comunicazione relativa all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione dei beni di cui agli allegati A/B e impianti di autoproduzione.

### ● **IMPRESA-Comunicazione ex-post completamento del progetto d'innovazione**

A seguito del completamento del progetto di innovazione, o comunque entro il 28 febbraio 2026, l'impresa trasmette una Comunicazione, corredata dalla Certificazione *ex-post*, contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato, conformemente a quanto previsto dalla certificazione *ex-ante* e l'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale.

## Fruizione del credito d'imposta

Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione in una o più quote entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

L'ammontare del credito d'imposta non utilizzato al 31 dicembre 2025 è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

Il credito d'imposta non può essere ceduto o trasferito neanche all'interno del consolidato fiscale e non concorre alla formazione del reddito.

## Controlli

Ai fini dei successivi controlli, le imprese che si avvalgono del credito d'imposta sono tenute a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

A tal fine, le **fatture**, i **documenti di trasporto** e **gli altri documenti** relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di cui all'art. 38 del D.L. n. 19/2024

L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti:

- la certificazione deve essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del D.lgs. n. 39/2010;
- le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

## Cumulabilità con altre agevolazioni



Il credito d'imposta è **cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali** che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, **non porti al superamento del costo sostenuto**.



Il credito d'imposta non è cumulabile con i crediti previsti dal **Piano Transizione 4.0** nonché con il credito d'imposta per investimenti nella Zona Economica Speciale **(ZES unica - Mezzogiorno)** e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS).

Il credito d'imposta Transizione 5.0 è **cumulabile con la Nuova Sabatini**